

PROTOCOLLO PER SPOSTAMENTO DI BOVINI DA ZONA DI PROTEZIONE E SORVEGLIANZA VERSO ALLEVAMENTI SITI NELLE MEDESIME ZONE PER ACCERTATI MOTIVI DI BENESSERE

La deroga allo spostamento di bovini da uno stabilimento sito in zone di restrizione (Zone di Protezione o zone di Sorveglianza) può essere concessa, esclusivamente per giustificati motivi di benessere animale verificati dal Servizio Veterinario competente verso uno stabilimento sito nelle medesime zone di restrizione, ricadenti anche in altra Regione contermina e previa:

- visita clinica favorevole su tutti i bovini costituenti la partita oggetto di deroga da effettuarsi nelle 48 ore prima della movimentazione;
- e
- prelievo ematico effettuato successivamente all'inizio del trattamento con insetto repellente su tutti i bovini costituenti la partita con esito negativo al test PCR

In caso di insorgenza di sintomi sospetti la programmazione del carico deve essere sospesa fino alla conclusione dei necessari accertamenti diagnostici tesi ad escludere la presenza di LSD.

A seguito di esito favorevole, gli animali potranno essere spostati nel periodo di efficacia del trattamento insetto repellente, in vincolo sanitario, garantendo adeguata disinsettazione e disinfezione del mezzo in uscita dall'allevamento.

L'esito e la data della visita clinica, l'esito delle analisi di laboratorio e la data di trattamento con prodotti insetto repellenti sulla partita, devono essere registrati sul documento di accompagnamento (ex Mod. 4); in alternativa, gli esiti delle analisi di laboratorio possono essere resi disponibili dal Servizio Veterinario di partenza/veterinario aziendale/allevatore al Servizio Veterinario di destinazione via e-mail ma comunque prima della partenza degli animali. Il Servizio Veterinario competente per lo stabilimento di origine acquisisce l'assenso dell'allevamento di destino per il tramite del Servizio Veterinario, competente su detto allevamento, che rilascia nulla osta.

Gli animali potranno essere spostati, garantendo le seguenti misure:

- Il percorso per raggiungere l'allevamento di destino, per quanto possibile deve avvenire utilizzando principali assi stradali evitando strade in prossimità di allevamenti bovini;
- La movimentazione deve avvenire senza operazioni di scarico o soste (carico singolo), fino allo scarico nell'allevamento di destinazione, salvo casi di emergenza e secondo quanto previsto dalle normative vigenti - non sono ammessi passaggi nelle stalle di transito;
- Tutti gli automezzi destinati al trasporto degli animali devono essere accuratamente lavati e disinfettati e sottoposti a misure di controllo di insetti prima del carico e dopo lo scarico ed esporre il cartello di colore giallo riportante la dicitura "Automezzo disinfettato";
- Gli addetti al trasporto devono essere informati sull'applicazione delle misure di biosicurezza atte a impedire la diffusione della malattia;
- Le attrezzature per il carico degli animali devono essere accuratamente lavate e disinfettate sottoposti a misure di controllo di insetti prima e dopo il loro utilizzo;
- L'allevatore deve immediatamente comunicare al Servizio veterinario, in caso di comparsa di sintomi o segni clinici riferibili a LSD.

L'autorizzazione di cui agli articoli 28 e 43 del Reg (UE) 2020/687 è assolta attraverso la validazione del documento di accompagnamento (ex Mod. 4).